

Regolamento tipo consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti

Novembre 2007

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi Generali	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5 - Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino	8
Art. 6 - Competenze della società affidataria dei servizi	9
Art. 7 - Competenze del Comune	9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	11
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	11
Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali	11
Art. 9 - La raccolta differenziata	11
Art. 10 - Responsabilità del produttore e del detentore	12
Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	13
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani	13
Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	18
Art. 14 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	19
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	20
Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	20
Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta	21
Art. 17 - Esposizione dei contenitori	21
Art. 18 - Lavaggio dei contenitori	22
Art. 19 - Raccolta della frazione indifferenziata residua	23
Art. 20 - Raccolta della frazione organica	23
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti verdi	24
Art. 22 - Raccolta del vetro	24
Art. 23 - Raccolta della plastica, delle lattine e del cartone per bevande	24
Art. 24 - Raccolta della carta e del cartone	25
Art. 25 - Raccolta degli indumenti usati	25
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	26
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	26
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	
27	
Art. 29 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	27
Art. 30 - Albo Comunale dei Compostatori Domestici	28
Art. 31 - Servizio utenze domestiche	28
Art. 32 - Servizio utenze non domestiche	29
Art. 33 - Trasporto rifiuti	29

Art. 34 - Recupero e smaltimento rifiuti	30
--	----

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 - Abbandono di rifiuti	30
Art. 36 - Pulizia del territorio	30
Art. 37 - Spazzamento	31
Art. 38 - Cestini stradali	31
Art. 39 - Pulizia delle aree mercatali	32
Art. 40 - Imbrattamento di aree pubbliche	32
Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici	32
Art. 42 - Esercizi stagionali svolti all'aperto	33
Art. 43 - Attività di costruzione, ristrutturazione	33
Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	33
Art. 45 - Aree di sosta per nomadi	34
Art. 46 - Pulizia delle aree private	34
Art. 47 - Volantinaggio	34
Art. 48 - Servizi su richiesta	34
CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE	35
Art. 49 - Centro di raccolta	35
Art. 50 - Isola ecologica semplice	36
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	37
Art. 51 - Divieti	37
Art. 52 - Controlli	38
Art. 53 - Sanzioni	38
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	41
Art. 54 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare	41
Art. 55 - Osservanza di altre disposizioni	41
Art. 56 - Danni e risarcimenti	41
Art. 57 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	41
Art. 58 - Entrata in vigore del regolamento	41

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche , fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14.2.2005
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

gestione integrata dei rifiuti urbani: le attività, i servizi e le operazioni relative al conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto indifferenziato e differenziato, compresa l'attività di spazzamento stradale;

raccolta: operazioni di prelievo e raggruppamento dei rifiuti urbani, prima del loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento;

raccolta differenziata: operazioni idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;

raccolta monomateriale: operazioni di raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti urbani mediante l'utilizzo di appositi contenitori;

raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio del bacino alessandrino si limita alla raccolta congiunta di plastica, lattine, poliaccoppiati tipo tetrapack e piccoli imballaggi di polistirolo;

raccolta domiciliare internalizzata: sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento diretto ai mezzi di raccolta e trasporto, delle diverse frazioni di rifiuti urbani, qualora le stesse siano confezionate in sacchi e/o il deposito delle medesime frazioni in appositi contenitori, posizionati nelle pertinenze di proprietà delle utenze servite;

raccolta domiciliare esternalizzata di prossimità: sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti in contenitori, riservati esclusivamente all'utilizzo delle utenze a cui sono dedicati e posizionati sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze delle stesse utenze servite;

raccolta stradale: sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutti i cittadini;

raccolta tramite centri di conferimento: sistema di raccolta che prevede il conferimento diretto da parte degli utenti delle diverse frazioni dei rifiuti prodotti in aree

ubicare nei centri urbani o nelle immediate vicinanze, debitamente allestite ed attrezzate per il raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani;

raccolta a chiamata: sistema di raccolta che per particolari frazioni di rifiuto (es. rifiuti verdi, ingombranti, ecc.), previo debito avviso al gestore, prevede l'attivazione di apposito servizio, direttamente a domicilio o nel luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti;

raccolta separata: operazioni di raccolta dedicate a particolari tipologie di rifiuti, per i quali la vigente normativa prevede sistemi di raccolta separati da quelli adottati per le altre frazioni dei rifiuti urbani (rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, rifiuti di imballaggi secondari e terziari, rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

Autorità d'Ambito : La forma di cooperazione con la quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 24/2002;

Consorzio di bacino o semplicemente Consorzio: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24/2002 ; ai sensi del presente regolamento il Consorzio di bacino è il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ;

società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. In generale tale soggetto è unico per ogni comune anche se non si esclude che servizi particolari possano essere affidati ad altri soggetti.

società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del Consorzio di bacino. In generale tale soggetto è unico per l'intero bacino anche se non si esclude che servizi particolari di trattamento e recupero possano essere affidati ad altri soggetti.

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante produzione di ammendante tramite buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

area ecologica comunale ovvero isola ecologica semplice: area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati esclusivamente di provenienza domestica e non pericolosi;

centro di raccolta consortile: area attrezzata e presidiata , appositamente allestita per il conferimento delle frazioni omogenee differenziate da parte degli utenti ed il raggruppamento delle varie frazioni merceologiche. Può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;

conferimenti multipli: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da parte di un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;

ecopunto: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi (in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da

scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;

4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, toner per stampanti;

6. **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ovvero lampade a scarica e tubi catodici, lampadine, frigoriferi, congelatori, televisori, computer, video per computer, stampanti, schede elettroniche, lavatrici, lavastoviglie, radio, piccoli elettrodomestici in genere.

7. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, etc. con l'esclusione dei RAEE;

b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente regolamento;

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività

medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;

f) i **rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino

Il Consorzio di Bacino persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute pubblica, alla difesa dell'ambiente e del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di governo e coordinamento, assicura l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni associati, con particolare riguardo alle seguenti operazioni :

-i conferimenti separati delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti i rifiuti urbani;

-i servizi di raccolta differenziata e di raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani;

-la realizzazione delle strutture di servizio necessarie all'espletamento delle operazioni di raccolta differenziata;

-i servizi di spazzamento stradale e di pulizia delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico;

- il trasporto delle diverse frazioni di rifiuti urbani raccolti, agli impianti di recupero, trattamento e di smaltimento;
- la rimozione dei rifiuti da abbandono (di cui all'articolo 192, del D.Lgs 152/2006);
- la stipula del contratto di servizio ;
- l'autorizzazione all'effettuazione di servizi supplementari da parte della società affidataria ;
- la vigilanza nei confronti dei soggetti gestori dei servizi di raccolta

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Nell'ambito del contratto di servizio la società affidataria provvede direttamente o mediante soggetti terzi alle seguenti attività le quali fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili :

- a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
- b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ;
- c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
- d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
- e) raccolta e trasporto vetro;
- f) raccolta e trasporto plastica, lattine e contenitori per bevande;
- g) raccolta e trasporto carta e cartone;
- h) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
- i) raccolta e trasporto pile e farmaci;
- j) lavaggio e disinfezione dei cassonetti (Circolare n. 3/Amb/San – Regione Piemonte del 25.07.2005).
- k) servizi Pubblici Speciali e su richiesta quali mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi, soste di nomadi, discariche abusive, spurghi ;

2. In caso di impedimento a svolgere i servizi di cui sopra la società affidataria del servizio informa per iscritto e tempestivamente il Comune ed il Consorzio.

3. La società affidataria del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
- b) spazzamento;
- c) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.P. n. 100 del 15 febbraio 2006;

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Il Comune persegue nell'ambito delle proprie attività e competenze, finalità volte alla tutela della salute pubblica, alla difesa dell'ambiente e del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. In tale contesto il comune provvede ad assicurare sul proprio territorio, con il coordinamento del Consorzio di Bacino di competenza, il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani.

2. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) fornire alla Regione, alla Provincia , all' Autorità d' Ambito ed al Consorzio tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste ;
- b) esprimere il proprio parere in ordine all' approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell' art. 198, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- c) fornire parere su:
- modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal Consorzio e definite secondo le competenze di cui all' art. 5 del presente regolamento;
 - collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;
- d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
- conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
- e) adottare ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell' ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente;
- f) emettere ordinanze, in attuazione del presente regolamento e del piano di servizi predisposto dal Consorzio, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l' eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
- g) approvare i piani finanziari e la tariffa, predisposti dal Consorzio.
- h) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l' inserimento delle infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata, nonché il posizionamento, all' interno delle pertinenze private, dei contenitori dedicati al sistema di raccolta differenziata domiciliare;
2. Fermo il potere di vigilanza del Consorzio nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:
- a) contestare in forma scritta l' inadempimento al Consorzio ed alla società affidataria al fine di sollecitare il rispetto del contratto di servizio;
- b) richiedere al Consorzio l' applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
3. Il Comune si impegna:
- a) ad adeguare ed integrare il proprio regolamento, (di cui all' art. 21, del D.Lgs 22/97 e all' art. 4 della L.R. 24/02), al regolamento di gestione rifiuti urbani adottato dal Consorzio di Bacino ;
- b) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- c) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- d) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
- controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre sempre più il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il Consorzio di bacino, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale. Per l'organizzazione dei servizi il Consorzio predispone delle specifiche tecniche dalle quali derivano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza. Tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti e nel rispetto di quanto disposto dal contratto di servizio, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio. Tali quantitativi devono essere comunicati alla società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti all'atto del conferimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, attraverso ecopunti, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Consorzio di bacino, sentito il Comune e la società affidataria del servizio , stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati su suolo pubblico ovvero, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche.

7. I contenitori adibiti ai servizi di raccolta differenziata domiciliare internalizzata devono essere posizionati nelle aree pertinentziali delle proprietà private, esterne ai fabbricati, su superfici possibilmente piane ed appositamente delimitate con segnaletica orizzontale, dotate di pavimentazione, per favorirne le operazioni di pulizia ed agevolare la movimentazione dei contenitori stessi.

La collocazione dei contenitori non deve comunque essere posta a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali si aprono, a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, balconi, di civili abitazioni e/o di attività produttive ed inoltre non costituire ostacolo od intralcio, al passaggio nell'area pertinentziale interessata o in altre aree private adiacenti ed al normale accesso al suolo pubblico. Nei casi in cui, sulla base di verifiche e valutazioni fatte caso per caso, risulti impossibile rispettare i succitati criteri d'internalizzazione dei contenitori, i medesimi sono posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze alle quali sono espressamente dedicati.

8. Nella documentazione progettuale relativa sia alla costruzione di nuovi edifici sia ad opere di ristrutturazione sostanziale di edifici esistenti, devono essere previste nelle rispettive aree di pertinenza, esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

9. I contenitori, adibiti ai servizi di raccolta differenziata domiciliare esternalizzata e di raccolta stradale, devono essere adeguatamente muniti di segnaletica stradale catarifrangente e posizionati il più vicino possibile alle utenze alle quali sono dedicati, su superfici piane, pavimentate ed appositamente delimitate, tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione e lo svuotamento dei medesimi contenitori e la pulizia della superficie interessata. I contenitori non possono comunque essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi, e non devono costituire pericolo e/o intralcio a circolazione veicolare e pedonale.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

2. Le utenze che usufruiscono del servizio domiciliare internalizzato di raccolta differenziata, fatta eccezione per le realtà territoriali in cui vengono attuate modalità organizzative e gestionali del servizio di raccolta diverse o a seguito di specifici e motivati accordi con il gestore del medesimo servizio, sono tenute a farsi carico della movimentazione, dalle aree pertinentziali, al più vicino punto d'accesso alla strada pubblica, dei sacchi e/o dei contenitori delle frazioni differenziate dei rifiuti, al fine di conferirli al servizio di raccolta, nei modi e nei tempi stabiliti. Le utenze succitate sono

inoltre tenute a provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle aree pertinenti, sulle quali sono posizionati i contenitori.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria ed il Comune, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei servizi resi all'utenza nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

Il CONSORZIO ha approvato, con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 30.4.2007, il Regolamento Tipo relativo all'assimilazione. I Comuni che non avessero ancora approvato tale Regolamento, sono invitati ad adottarlo contestualmente al presente Regolamento, riportando i contenuti all'interno del presente articolo. Nel caso in cui il Comune avesse già approvato un regolamento per la disciplina dell'assimilazione può fare rinvio al medesimo o riportarne i contenuti. Di seguito si trascrive la disciplina tipo adottata dal CONSORZIO]

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763.
I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:
 - a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella colonna A della tabella al comma 5 del presente articolo e contemporaneamente nel rispetto dei limiti massimi indicati per i rifiuti destinati a smaltimento (ovvero non recuperabili) nella colonna B della medesima tabella;
 - c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.
2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti a cura e spese del produttore. Essi potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la società affidataria del servizio ovvero tra il produttore e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche che soddisfino a tutti i seguenti requisiti :
 - abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani
 - siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza
 - rientrino nei seguenti codici C.E.R.:

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti 3

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'Assemblea Consortile.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna B della seguente tabella e la cui produzione totale non superi le quantità indicate alla colonna A della medesima tabella :

Id Codice Norm.	Descrizione Normalizzato	A (kg/mq anno)	B (kg/mq anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	4
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8	4
3	Stabilimenti balneari	6	3
4	Esposizioni, autosaloni	4	2
5	Alberghi con ristorante	14	7
6	Alberghi senza ristorante	8	4
7	Case di cura e riposo	16	8
8	Uffici, agenzie, studi professionali	16	6
9	Banche ed istituti di credito	6	3
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16	6
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	7
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12	6
14	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	20	10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	16	8

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	86	33
17	Bar, caffè, pasticcerie	68	26
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	26	13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	111	35
21	Discoteche, night club	14	7
22	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	40	20

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali di rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

8. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi in relazione alle volumetrie rese disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. In particolare tali rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti della società per il trattamento e recupero attraverso la stipula di apposite convenzioni con la medesima e/o con la società affidataria del servizio.

9. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili.

10. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 53 del presente regolamento.

11. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARSU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e dell'art. 7 c. 2 del DPR 158/99, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

12. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti

sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale quale ad esempio operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- b) esumazioni ed estumulazioni, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nella casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse;
- g) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale

I rifiuti di cui ai punti a-f devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero. I rifiuti di cui al punto g) precedente possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale ovvero avviati al recupero e/o allo smaltimento in impianti autorizzati per rifiuti inerti.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono a titolo di esempio costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 non metallici devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 metallici devono essere bonificati da qualsiasi altro materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Gli stessi potranno quindi essere avviati a recupero.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui ai commi 5 e 6.
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Per il loro conferimento alla società per il trattamento e recupero dei rifiuti è necessario inviare alla stessa, con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, il quantitativo e gli estremi identificativi del trasportatore.
9. Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, oggetto delle raccolte differenziate, attuate con il sistema domiciliare o con il sistema stradale, sono conferite al servizio pubblico tramite sacchi a perdere e/o contenitori rigidi e semirigidi.

I sacchi ed i sacchetti a perdere in cui confezionare i rifiuti devono avere:

- capacità di contenimento, in peso ed in volume, tali da facilitare le operazioni di movimentazione manuale;
- una buona resistenza fisico-meccanica alle perforazioni, alle lacerazioni ed all'eventuale percolamento di liquami;
- la possibilità, ad avvenuto riempimento, di effettuare una chiusura efficace degli stessi;
- colorazioni diversificate e/o indicazioni prestampate, a seconda della frazione di rifiuto alla quale sono rispettivamente dedicati;
- caratteristiche di semitrasparenza, per facilitare le eventuali operazioni di controllo del contenuto.

2. I contenitori rigidi e semirigidi per il conferimento dei rifiuti urbani, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio di pubblica utilità rivolto all'intera collettività, sono da considerarsi alla stregua degli arredi urbani e pertanto come tali, soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.

3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria del servizio, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal Consorzio di bacino. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.
4. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.
5. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
6. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
7. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
8. I contenitori consegnati all'utenza possono essere collocati:
 - a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni raccolte porta a porta indifferenziate e l'organico, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 - b) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in ecopunti.I contenitori domiciliari sono di norma esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.
9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.
10. Il luogo in cui posizionare i contenitori viene stabilito dal comune in accordo con la società affidataria dei servizi.
11. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del comune previo parere della polizia municipale al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
12. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.

3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo allo stato sfuso ma deve sempre essere racchiuso negli appositi contenitori.
4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento alla circolare della Presidenza della Giunta Regionale del 25.07.2005, n. 3/AMB/SAN.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze sottoriportate :
 - una frequenza di svuotamento almeno settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale;
 - una frequenza di svuotamento almeno bisettimanale dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica;
 - In caso di attuazione di ulteriori servizi porta a porta, una frequenza di svuotamento almeno settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della carta , vetro , plastica e lattine;
3. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
4. Il calendario della raccolta delle varie frazioni di rifiuto e gli orari di esposizione dei contenitori sono stabiliti dalla società affidataria del servizio in accordo con il Consorzio, sentito il comune. Tali informazioni sono comunicate alle utenze domestiche e non domestiche a cura del Consorzio, con la collaborazione del comune.
5. Durante le festività da calendario (1 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre) non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta. La eventuale raccolta di rifiuto indifferenziato prevista in tali giornate verrà recuperata nella prima giornata di raccolta organico successiva alla festività.
6. Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici , i detentori di più cassonetti (alberghi , esercizi commerciali, campeggi etc.) utilizzano progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti , anche al fine di non esporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti parzialmente.
7. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro gli orari limite indicati dalla società affidataria.
8. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.
9. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.

10. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

11. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

12. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per inadempimento dal contratto di servizio.

13. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta ed al Comune. La società affidataria dovrà recuperare il disservizio nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei piccoli contenitori (non carrellati) deve essere eseguito a cura dell'utenza.

2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con frequenza almeno trimestrale.

3. Il lavaggio dei contenitori carrellati collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze dovrà essere effettuato dall'azienda affidataria con frequenza almeno trimestrale.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) oggetti in ceramica ;
- b) carta plastificata ;
- c) CD, DVD, cassette audio-video;
- d) bicchieri e piatti in plastica;
- e) lettiere ed escrementi di animali;
- f) pannolini ed assorbenti;
- g) oggetti in gomma;
- h) mozziconi di sigaretta.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali,

sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

- a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
- b) mediante sacchi collocati dagli utenti a bordo strada. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg. 30 ed essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
- c) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- d) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative quali ad esempio la fornitura di cassonetti con chiave posizionati in aree pubbliche ;
- e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco resti chiuso.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
- b) alimenti avariati senza confezione;
- c) avanzi alimentari, gusci d'uovo, piccole ossa;
- d) scarti di frutta e verdura;
- e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
- f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
- g) carta da pane, carta assorbente da cucina;
- h) segatura e cenere di legna spenta.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:

- a) borse di plastica;
- b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
- c) pannolini ed assorbenti ;
- d) stracci ;
- e) mozziconi di sigaretta ;
- f) altre tipologie di rifiuto non organico;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

- a) in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
- b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.
2. Il conferimento dei rifiuti verdi viene svolto direttamente dagli utenti al centro di raccolta o all'isola ecologica negli orari di apertura previsti.
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 22 – Raccolta del vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli, contenitori sporchi di vernici o solventi.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante apposito contenitore a campana o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
 - c) I contenitori devono essere conferiti vuoti.
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.

Art. 23 – Raccolta della plastica, delle lattine e del cartone per bevande

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, polistirolo, lattine e cartone per bevande, in particolare da:
 - a) contenitori in plastica vuoti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di detersivi, shampoo etc.) sacchetti della spesa, confezioni per alimenti, vasetti per lo yogurt, reti per frutta, imballaggi in plastica in genere;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso che non siano sporchi di vernici o solventi;
 - c) contenitori in materiali poliaccoppiati per bevande (tipo tetrapack) ;
 - d) piccoli imballaggi in polistirolo;
 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo pneumatici e oggetti di gomma, materiale elettrico, spugne e neppure piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.
 3. Il servizio di raccolta di plastica, lattine e cartone per bevande viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
-

- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

Art. 24 – Raccolta della carta e del cartone

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta e cartone ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane, tetrapack.
3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
 - e) Il conferimento di carta e cartone può anche essere effettuato presso l'area ecologica autorizzata con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il conferimento degli indumenti usati viene effettuato direttamente dagli utenti al centro di raccolta o all'isola ecologica negli orari di apertura previsti.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
 - b) presso l'area ecologica autorizzata.I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all'area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su

prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);

b) presso l'area ecologica autorizzata, con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.

2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.

3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

a) presso il centro di raccolta o l'isola ecologica negli orari di apertura previsti.

b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;

c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche e, per i rifiuti assimilati, alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
- b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare. Non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti al piano della sede stradale nel punto più prossimo al percorso di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 29 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare della frazione organica e della frazione verde contenuta nei rifiuti domestici, che permette di trasformare le succitate frazioni di rifiuto, in ammendante compostato, particolarmente idoneo ad essere impiegato nei terreni dedicati alle pratiche di giardinaggio e di orticoltura.

2. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.

4. Il compostaggio domestico deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

5. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

8. E' facoltà del Comune e del CONSORZIO istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 30 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.

2. Tale Albo si compone di due sezioni:

a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera fornita dal Consorzio;

b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.

3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici che è lo strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano, in modo attivo e proficuo, il compostaggio domestico.

4. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con il CONSORZIO e la società affidataria.

Art. 31 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II , Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, concordata tra la società di raccolta, il Comune ed il CONSORZIO, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 32 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime. Il noleggio di eventuali contenitori diversi dai normali cassonetti carrellati è a carico dell'utenza. Gli stessi devono comunque essere accettati dalla società affidataria del servizio di raccolta.

2. Nei centri urbani a bassa concentrazione abitativa e/o nei territori caratterizzati da una morfologia disagiata, le piccole attività commerciali, artigianali e di servizio che producono quantitativi ridotti di rifiuti assimilati, possono avvalersi per il conferimento dei loro rifiuti, degli stessi contenitori stradali a servizio delle utenze domestiche.

3. La società affidataria dei servizi di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune ed al CONSORZIO, al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tassa/tariffa.

Art. 33 – Trasporto rifiuti

1. Le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani sono finalizzate a raccogliere e trasferire le varie frazioni di rifiuto, dai luoghi di produzione e conferimento, agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento finale.

2. I mezzi adibiti a tali operazioni, devono essere in possesso di caratteristiche tali da assicurare:

- il rispetto della vigente normativa sui trasporti e del Codice stradale;
- il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e delle emissioni dei gas di scarico;
- la tutela igienico-sanitaria ed ambientale sia durante il trasporto, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti, nonché nelle operazioni di lavaggio ed igienizzazione degli stessi mezzi;
- il caricamento e lo svuotamento meccanizzato dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica e del rifiuto indifferenziato residuale;
- un basso indice di costipamento dei carichi di rifiuti a prevalente matrice organica, al fine di evitare un'eccessiva formazione di percolato;
- la salvaguardia dell'integrità, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. Lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti e il trasbordo degli stessi rifiuti da un mezzo all'altro, sono da considerarsi operazioni facenti parte integrante del servizio di raccolta e trasporto, a condizione che:

- tali attività siano svolte su aree appositamente individuate;
- la durata massima di stazionamento dei mezzi non superi le settantadue ore e nel caso di carichi costituiti da rifiuti putrescibili, non più di ventiquattro ore;
- il trasbordo da un mezzo ad un altro, avvenga senza depositare sul suolo i rifiuti.

Art. 34 – Recupero e smaltimento dei rifiuti

1. Le frazioni omogenee dei rifiuti urbani raccolte in modo differenziato, sono avviate, in via prioritaria, alle piattaforme CONAI o agli impianti di recupero di materia e/o di energia presenti sul territorio dell'ambito ottimale d'appartenenza.

2. I rifiuti urbani indifferenziati residuali e le altre frazioni di rifiuto non recuperabili sono destinati agli impianti di trattamento e/o smaltimento che fanno capo al sistema integrato di gestione dei rifiuti del succitato ambito ottimale.

3. L'Autorità di Ambito nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, individua gli impianti a cui, ogni Consorzio di Bacino e/o Comune d'appartenenza, deve fare riferimento per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 – Abbandono di rifiuti

1. L'Amministrazione comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Comune, con proprio atto, diffida ed ingiunge, allo stesso responsabile di provvedere alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti, nonché, qualora necessario, ad effettuare le operazioni di ripristino dell'area, fatti comunque salvi tutti gli adempimenti e le sanzioni di legge, previsti in merito.
3. L'Amministrazione comunale in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati, provvede, con diritto di rivalsa in danno dei soggetti responsabili, in via sostitutiva.
4. Nel caso in cui l'abbandono avvenga su area privata e non sia possibile identificare un responsabile, il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento della stessa area, risponde in solido dell'accertata violazione.
5. Ove gli organi di vigilanza avvisino gravi elementi di rischio di carattere igienico-sanitario e/o ambientale, sentito il parere dell' A.S.L. territorialmente competente, il Comune dispone, adottando apposita ordinanza sindacale, un intervento di urgenza, finalizzato all'immediata rimozione e smaltimento dei rifiuti oggetto dell'abbandono.

Art. 36 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 37 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.

2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento programmati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati. Tali servizi saranno fatturati dal CONSORZIO al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Art. 38 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.
2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti di norma è a carico del Comune che stabilisce modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, salvo diversi accordi tra le parti.
3. Il Comune informa la società incaricata sul posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.
4. La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento potrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

Art. 39 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria dei servizi di raccolta.

Art. 40 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo

smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 42 Esercizi stagionali svolti all'aperto

1. Gli esercizi stagionali svolti all'aperto, quali piscine, campeggi, ecc. sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale ed alla società affidataria dei servizi di raccolta, almeno trenta giorni prima, la data d'inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti e/o predisporre apposita articolazione del pubblico servizio di raccolta. I titolari dei suddetti esercizi sono tenuti a provvedere alla pulizia giornaliera dell'area interessata, conferendo i rifiuti raccolti, eventualmente anche in modo differenziato, nei contenitori messi a disposizione dal pubblico servizio. Ogni onere, dovuto all'intervento straordinario del servizio pubblico, deve ritenersi a carico dei titolari degli esercizi stagionali in oggetto.

Art. 43 Attività di costruzione, ristrutturazione

1. I titolari e/o i responsabili delle attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, demolizione di fabbricati, effettuate con occupazione del suolo pubblico o di aree comunque soggette ad uso pubblico, sono tenuti a mantenere ed a restituire le superfici temporaneamente occupate e quelle immediatamente circostanti, perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, residui e scarti di ogni genere.
2. E' vietato conferire i rifiuti derivanti dalle succitate attività ed in particolare le macerie edili, le latte vuote di vernici e solventi, ecc nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Analoghe disposizioni si applicano nelle aree occupate da interventi cantieristici relativi ad opere stradali ed a infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base alle specifiche tecniche concordate con il comune.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 45 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, è previsto su richiesta del comune il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 46 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 47 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.

2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.

3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.

4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.

5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 48 – Servizi su richiesta

1. Il comune potrà richiedere alla società affidataria, attraverso il CONSORZIO, ulteriori servizi, valutando se ed in che misura questi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire. I relativi costi straordinari saranno posti dal CONSORZIO a carico dell'amministrazione comunale. A titolo esemplificativo tali ulteriori servizi potranno essere :

a) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;

b) pulizia strade:

- spazzamento;

- raccolta foglie;

- pulizia aree pavimentate in parchi e giardini;

- raccolta siringhe ;

- spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;

- raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;

- raccolta e smaltimento delle carogne di animali;

- raccolta e trasporto rifiuti in aree di sosta per nomadi ;

- raccolta e trasporto rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche o spettacoli viaggianti;

- rimozione di discariche abusive ;

c) piani speciali:

- servizi straordinari e a richiesta;

- sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;

- collaborazione nel controllo di atti incivili.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE

Art. 49 – Centro di raccolta

1. E' una stazione, debitamente attrezzata e presidiata, appositamente allestita per il raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani , conferite direttamente dagli utenti , prima del trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento. Il centro di raccolta è realizzato conformemente e coerentemente ai criteri tecnici e realizzativi dettati dalla D.G.R. n. 93-11429 del 23/12/2003 e dal Regolamento regionale n. 1/R del 20/2/2006.

2. Il deposito dei rifiuti urbani pericolosi necessita della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti , di cui all'art. 190 del D. Lgs 152/2006 , con cadenza di registrazione almeno settimanale.

3. I centri di raccolta consortili sono presidiati e gestiti, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

-l'accesso al centro, nei giorni e negli orari prestabiliti , è assicurato dal personale addetto, il quale:

- -presenza alle operazioni di conferimento dei rifiuti ed assiste gli utenti, quando necessario, nella corretta gestione di tali operazioni;
- -mantiene l'efficienza dell'area e delle relative attrezzature, provvedendo alle operazioni di pulizia e di lavaggio, nonché segnalando i necessari interventi di manutenzione e disinfestazione;
- -effettua le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti e/o voluminosi ai fini del loro avvio alle successive operazioni di trattamento e/o recupero;
- -provvede all'eventuale compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
- -informa, con opportuno preavviso, il gestore del servizio di raccolta e trasporto circa la necessità di svuotamento dei contenitori;
- -procede all'identificazione dei conferitori di rifiuti urbani assimilati ed alla pesatura dei rifiuti dagli stessi conferiti;
- -fornisce agli utenti informazioni e chiarimenti in merito all'organizzazione ed alle operazioni che presiedono al sistema integrato di raccolta.

-l'organizzazione gestionale del centro, deve garantire il corretto conferimento dei rifiuti urbani, prodotti sul territorio del bacino di utenza servito dallo stesso centro ed in particolare delle seguenti frazioni e tipologie:

- -carta
- -cartone
- -frazione verde (sfalci e potature)
- -frazione organica (anche conferimento da parte dei gestori del servizio di raccolta per ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero)

- -RSU indifferenziato (anche conferimento da parte dei gestori del servizio di raccolta per ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero)
- -vetro (imballaggi e lastre)
- -metalli
- -legno (trattato e non trattato)
- -plastica (compresi i films plastici)
- -tessili
- -rifiuti ingombranti
- -rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
- -pile e farmaci
- -pneumatici, oli esausti, accumulatori al piombo (derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche)
- -macerie edili (derivanti da lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche nei locali adibiti a civile abitazione)
- -rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani
- -altri rifiuti urbani

-le operazioni di conferimento, raggruppamento e deposito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere svolte in modo tale da ottimizzare il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardando nel contempo la loro integrità per consentirne la messa in sicurezza;

-la frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deve essere avviata alle operazioni di recupero entro 48 ore dal suo conferimento;

-il centro di raccolta e le aree perimetrali esterne devono essere oggetto di pulizia giornaliera, nonché periodicamente sottoposte ad operazioni di disinfestazione;

Art. 50 – Isola ecologica semplice

1. L'isola ecologica semplice è una struttura che nell'organizzazione dei servizi integrati di raccolta dei rifiuti urbani svolge una funzione di supporto logistico subordinato ai centri di raccolta, agevolando il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti dalle utenze comunali.

2. Presso le isole ecologiche semplici devono essere conferiti esclusivamente le frazioni di rifiuti urbani prodotte nell'ambito del territorio comunale, ad orari prestabiliti ed in presenza del personale addetto.

3. Nel caso in cui vengano depositati anche rifiuti urbani pericolosi è necessaria la tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs 152/2006, con cadenza di registrazione almeno ogni 10 giorni

2. Le disposizioni di definizione e gestione dell'isola ecologica semplice sono rimandate alla normativa vigente.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 51 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) l'utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati ;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- n) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- o) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.
- t) l'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione

2. Presso le isole ecologiche sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 52 – Controlli

1. Al controllo ed alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, dell'ARPA di Alessandria e di altri organismi specificamente individuati.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può anche avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 53 – Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento compiute dalla società affidataria del servizio di raccolta viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal contratto di servizio. Le violazioni al presente regolamento compiute dagli utenti, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo (€)	Importo massimo (€)
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento che superi i limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 comma 5	100	500
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	200	500
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	25	200
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	40	300
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	50	300
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	25	200
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	100	500
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	25	500
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25	500
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente regolamento	150	500
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	25	250
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	100	500
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	40	300
Conferimenti al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli	25	500

addetti ai servizi		
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	25	500
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	25	500
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	25	500
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25	500
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	50	100
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	150	500
Mancata attuazione del compostaggio domestico da parte di utente ancora iscritto all'albo comunale dei compostatori domestici	100	200
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	103	619
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	25	154

Presso i centri di raccolta e le isole ecologiche semplici :

Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree	25	500
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	25	500
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	25	500
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	25	500
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita, salvo diverse disposizioni	25	500
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	25	500
Danneggiamento delle strutture	25	500
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	25	500

2. La violazione, da parte dello stesso soggetto, di due o più disposizioni del presente Regolamento o la reiterazione della violazione della stessa disposizione regolamentare, nell'arco dei successivi cinque anni, comporta l'applicazione di una sanzione, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, nel primo caso o pari al triplo della prima sanzione irrogata, nel secondo caso, a condizione che in entrambi i casi non siano superati i 500 euro. (artt. 8 e 8 bis della Legge 681/81).

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità

del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o delle società di raccolta e dalle società di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le sanzioni stabilite nel contratto di servizio.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare

1. Fino all'attivazione dei servizi di raccolta porta a porta, così come definiti nel presente regolamento, sono efficaci le modalità di conferimento garantite dai regolamenti e dai provvedimenti nonché dai servizi in essere.

2. I servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.

3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle utenze non domestiche saranno effettuati con le modalità tecniche previste dal presente regolamento.

Art. 55 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana.

Art. 56 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 57 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 58 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.